



COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell'Ogliastra

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SUOLO E
SOTTOSUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 15.02.2006

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente Regolamento è diretto a consentire la facilità di accesso ai sottoservizi e la relativa manutenzione, nonché la rilevazione delle eventuali anomalie, onde prevenire ed evitare il dissesto delle sedi stradali, ottimizzando le operazioni di scavo e il successivo ripristino della sede stradale, nell'intento di ridurre al minimo la diminuzione della capacità di traffico veicolare e pedonale per le strade e i marciapiedi interessati dai lavori, di evitare qualsiasi disagio per gli utenti, e di favorire la necessaria tempestività degli interventi.
2. Il presente Regolamento fornisce, altresì, disposizioni per il rilascio da parte del Comune di Lanusei delle autorizzazioni per l'effettuazione di interventi sul suolo e sottosuolo in aree di proprietà comunale.
3. Il Comune opera secondo il principio di coordinare gli interventi con le esigenze dei pubblici servizi e degli utenti.

ART. 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento si applica agli interventi di qualsiasi genere che vengono attivati sulle reti di sottoservizi, esistenti o di nuova installazione, ai rifacimenti di quelle esistenti in occasione della loro riqualificazione, potenziamento o manutenzione, e si applica sia agli Enti pubblici, che alle imprese o ditte private, sia ai privati cittadini.

ART. 3 – ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il Servizio Tecnico Comunale è incaricato di provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente Regolamento, alla ricognizione delle infrastrutture a rete, anche agendo d'intesa con le aziende che gestiscono le reti dei servizi operanti nel sottosuolo, utilizzando idonee cartografie informatizzate su cui siano riportate le indicazioni relative agli impianti sotterranei esistenti. Tale ricognizione costituisce la base operativa del Piano delle Infrastrutture del Sottosuolo Comunale (PISC) che rappresenta lo strumento operativo di programmazione e pianificazione in materia di realizzazione di opere relative alla rete dei servizi del sottosuolo.
2. Al fine di ottimizzare la redazione del PISC, il Servizio Tecnico convoca a cadenza periodica (e, comunque, almeno due volte all'anno), idonee Conferenze dei Servizi con le aziende che gestiscono reti e servizi nel sottosuolo cittadino, per provvedere al suo continuo aggiornamento.

ART. 4 – TIPOLOGIE DI MANOMISSIONE STRADALE

1. Le manomissioni stradali sono classificate, in ordine all'utilità ed entità dell'intervento, secondo le seguenti tipologie:
 - a) interventi che comportano scavi e/o manomissioni stradali, aventi carattere d'urgenza dovuti a pericolo o alla necessità di assicurare alla popolazione servizi di primaria necessità, effettuati esclusivamente da gestori pubblici;
 - b) interventi che comportano scavi e/o manomissioni stradali effettuati da gestori pubblici;
 - c) interventi che comportano scavi e/o manomissioni stradali effettuati da imprese, ditte private o privati cittadini.

ART. 5 – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLE MANOMISSIONI

1. Tutti gli interventi che comportano scavi e/o manomissioni stradali nel suolo di proprietà comunale, devono essere preventivamente autorizzati, secondo le modalità in appresso indicate, dal Servizio Tecnico Comunale.

2. Tutte le domande per il rilascio dell'autorizzazione a scavi e/o manomissioni stradali nel suolo di proprietà comunale, devono essere inoltrate al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, secondo le seguenti modalità:
 - a) per gli interventi di cui al precedente art. 4, lett. a), il gestore del servizio pubblico, è tenuto a comunicare con ogni tempestività e per iscritto (anche a mezzo fax o e-mail), al Responsabile del Servizio Tecnico e al Comando della Polizia Municipale, i termini e le modalità dell'intervento contingente che viene eseguito, specificando le ragioni dell'urgenza. Tale comunicazione costituisce condizione sufficiente per l'effettuazione immediata dell'intervento. Una volta effettuato l'intervento d'urgenza, l'eventuale necessità di più ampi interventi verrà effettuata con ulteriore richiesta secondo le modalità previste alla successiva lettera b).
 - b) per gli interventi di cui al precedente art. 4, lett. b) e c), i soggetti interessati devono inoltrare per iscritto le proprie richieste al Responsabile del Servizio Tecnico, con un anticipo di almeno 10 giorni.
3. Tutte le domande di cui al precedente comma 2, lett. b), devono indicare il luogo esatto dell'intervento, i tempi di attuazione del medesimo e le motivazioni per cui si interviene.
4. Qualora gli interventi comportino scavi e/o manomissioni stradali nel suolo di proprietà comunale, di lunghezza pari o superiore a metri lineari 3, la domanda dovrà essere corredata da idonea documentazione rilasciata da tecnico competente costituita da relazione illustrativa, planimetria (con sezione di scavo) e computo metrico; in tale fattispecie, il richiedente dovrà anche indicare il nome di un Direttore dei Lavori in persona di tecnico competente che accetta.
5. Tutte le domande dovranno essere corredate da apposita polizza fidejussoria, stipulata alle condizioni di cui al successivo art. 6. La mancata presentazione della polizza rende nulla la domanda presentata.

ART. 6 – POLIZZA FIDEJUSSORIA

1. A garanzia del corretto ripristino dei luoghi e delle sedi stradali manomessi, tutti i soggetti pubblici e privati che effettuano interventi ai sensi del precedente art. 4, lett. b) e c) sono tenuti a costituire una cauzione mediante versamento nel conto corrente del Comune, o con presentazione di polizza fidejussoria, il cui importo è stabilito da un'apposita tabella approvata dalla Giunta Municipale su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
2. La tabella di cui al precedente comma 1) deve essere differenziata in base al soggetto proponente secondo le tipologie dell'art. 4, lett. b) e c), e in base all'entità dell'intervento da realizzare.
3. Lo svincolo della cauzione sarà autorizzato solo dopo l'ottenimento del Certificato di Regolare Esecuzione che è rilasciato dal Responsabile del Servizio Tecnico, a norma del successivo art. 11 comma 5).

ART. 7 – RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLE MANOMISSIONI

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data della richiesta, e comunque solo dopo l'ottenimento della sottoscrizione di una liberatoria in cui l'intestatario dell'autorizzazione dichiara la piena e perfetta conoscenza di quanto previsto da presente Regolamento.
2. Del rilascio dell'autorizzazione viene informato contestualmente il Comando di Polizia Municipale.
3. Non si dà luogo ad autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi d'urgenza di cui al precedente art. 4 lett. a).
4. Qualora per l'esecuzione degli interventi si rendesse necessario provvedere all'eventuale variazione di tipologia o interruzione della circolazione veicolare o pedonale, avanti il rilascio dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio Tecnico ne informa preventivamente il Comando di Polizia Municipale che emette la relativa ordinanza

viabilistica, che costituisce parte integrante dell'autorizzazione. In questo caso, il periodo di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1) è aumentato a 5 giorni lavorativi.

ART. 8 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MANOMISSORI

1. Qualora l'intervento concerna strade con pavimentazione in asfalto o materiale cementizio, il taglio del manto stradale e del relativo sottofondo deve essere eseguito senza slabbrature utilizzando disco ad acqua o fresa.
2. Qualora l'intervento concerna strade con pavimentazione in acciottolato, i ciottoli devono essere rimossi individualmente e conservati onde garantire il ripristino seguendo il medesimo motivo ornamentale; il taglio del sottofondo deve essere eseguito senza slabbrature utilizzando disco ad acqua o fresa.
3. Qualora l'intervento concerna strade con pavimentazione in lastre o blocchi di granito, la loro rimozione deve avvenire, previa numerazione che ne garantisca l'esattezza del riposizionamento, senza alcun taglio, in modo individuale, e lastre o blocchi devono essere conservati accuratamente onde garantire il ripristino seguendo il medesimo motivo ornamentale; il taglio dell'eventuale sottofondo deve essere eseguito senza slabbrature utilizzando disco ad acqua o fresa.
4. Una volta completato l'intervento sulla rete, e prima di provvedere al ripristino dello strato superficiale di cui ai successivi commi 5) e 6), deve essere effettuato il riempimento con materiale inerte (stabilizzato) in strati di 40 cm., bagnati e battuti o vibrati a rifiuto meccanicamente. Vengono fatte salve le determinazioni adottate, caso per caso, dall'UTC, che potrà eventualmente considerare necessario il riempimento della canalizzazione e/o scavo con cls dosato a 50 kg/mc. Tale specifica prescrizione dovrà essere indicata nell'autorizzazione comunale.
5. Per quanto concerne il ripristino delle aree asfaltate o cementate,
 - a) al termine dell'intervento si deve provvedere all'immediata ricopertura a raso con binder o cemento di spessore non inferiore a 12 cm;
 - b) deve essere, quindi, effettuato il controllo mensile del manufatto con le necessarie ricariche per permettere, non prima di un mese e non oltre 6 mesi, la stesura a regola d'arte del tappeto d'usura, in condizioni meteorologiche ideali;
 - c) rispetto alla sede di scavo, in fase di ripristino deve essere eseguita la fresatura dell'asfalto per una profondità minima di 3 cm e massima di 5 cm, rispettivamente:
 - c1) nel caso di attraversamenti, lateralmente allo scavo, su ambo i lati per una larghezza pari a tre volte la sezione di scavo eseguito e comunque mai inferiore a cm. 60.
 - c2) nel caso di scavi longitudinali rispetto all'asse della carreggiata, lateralmente allo scavo, su ambo i lati per una larghezza pari a tre volte la sezione di scavo eseguito e comunque mai inferiore a cm. 60.
 - d) il ripristino della sede stradale dovrà sempre essere eseguito a regola d'arte usando materiale dalle caratteristiche identiche a quello su cui si è operato l'intervento.
6. Per quanto concerne il ripristino delle aree in acciottolato, lastre o blocchi di granito,
 - a) al termine dell'intervento si deve provvedere all'immediata ricopertura con cemento di spessore non inferiore a 12 cm e per l'altezza necessaria al ripristino dei ciottoli, lastre o blocchi;
 - b) deve essere, quindi, effettuato il riposizionamento dei ciottoli, lastre o blocchi, in condizioni meteorologiche ideali;
 - c) il ripristino della sede stradale dovrà sempre essere eseguito a regola d'arte, ove del caso usando materiale dalle caratteristiche identiche a quello su cui si è operato l'intervento.

ART. 9 – OPERAZIONI IN CORSO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il titolare dell'autorizzazione, con almeno due giorni di anticipo, esclusi sabato e giorni festivi, rispetto all'effettiva esecuzione dei lavori, invia, tramite fax od e-mail, al

Responsabile del Servizio Tecnico, che ne dà immediata comunicazione al Comando di Polizia Municipale, notifica dell'inizio dell'esecuzione delle manomissioni autorizzate, con l'indicazione della durata prevista di ciascuna manomissione qualora superi la giornata, e con l'obbligo di inviare comunicazione di rettifica ogni qual volta le stesse vengano annullate o rimandate per qualsiasi motivo.

2. Nel caso il Comando di Polizia Municipale riceva comunicazione di manomissioni per le quali ravvisi particolari e non previste problematiche alla viabilità o di qualsiasi altro tipo, ne informerà immediatamente il Responsabile del Servizio Tecnico per i contestuali provvedimenti del caso.
3. La segnaletica di cantiere deve essere posata secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Attuazione e deve essere individuato dal richiedente l'autorizzazione e comunicato al Responsabile del Servizio Tecnico, il nominativo del responsabile della stessa.
4. È sempre fatto obbligo al richiedente l'autorizzazione di provvedere al perfetto ripristino della segnaletica verticale e/o orizzontale e dei sottoservizi eventualmente danneggiati.

ART. 10 – DURATA DELL'INTERVENTO

1. L'intervento dovrà essere effettuato entro il termine indicato nell'autorizzazione che riporterà anche la durata massima del cantiere espressa in giorni naturali consecutivi.
2. L'estensione dell'autorizzazione comprende anche la stesura finale dell'eventuale tappeto d'usura o il ripristino della pavimentazione, e della segnaletica orizzontale.

ART. 11 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E SVINCOLO DELLA POLIZZA

1. Dopo l'ultimazione dei lavori dovrà essere redatta comunicazione di fine lavori a firma del soggetto richiedente o, dove previsto, a firma della Direzione dei Lavori, ed inviata al Responsabile del Servizio Tecnico.
2. La competenza del controllo che i ripristini siano eseguiti a regola d'arte, resta a carico del Responsabile del Servizio Tecnico competente che ha anche facoltà, tutte le volte che lo ritiene opportuno, di disporre verifiche e sopralluoghi.
3. È demandato al Responsabile del Servizio Tecnico il giudizio di merito circa la qualità dei ripristini.
4. Ove il Responsabile del Servizio Tecnico ritenesse non svolti a regola d'arte i lavori di ripristino, comunica per iscritto tale valutazione al titolare dell'autorizzazione, avvertendolo che qualora non provveda nello spazio di tempo che gli sarà concesso o non vi provveda a regola d'arte, il Comune provvederà ad incassare la polizza fidejussoria e a svolgere in proprio detti lavori di ripristino.
5. Ove il Responsabile del Servizio Tecnico accerti la totale regolarità dei lavori eseguiti, rilascia un Certificato di Regolare Esecuzione con cui anche autorizza lo svincolo della polizza fidejussoria.

ART. 12 – CLAUSOLE E DEROGHE

1. Le responsabilità per danni derivanti a terzi nel corso dei lavori o in conseguenza di essi rimangono dell'esecutore, come indicato all'art. 21 del Codice della Strada.
2. Per la posa strettamente collegata ad ampliamenti e/o modifiche delle reti tecnologiche oggetto del presente regolamento, vengono autorizzate pose di tubazioni in deroga alle distanze previste dall'art. 889 del Codice Civile fino alla distanza minima di cm. 10.

ART. 13 – SANZIONI

1. Chiunque operi interventi che comportino scavi e/o manomissioni stradali nel suolo di proprietà comunale senza munirsi dell'autorizzazione prevista dal presente Regolamento, indipendentemente dalla correttezza dell'effettuazione delle opere di ripristino, è punito con una sanzione pari al triplo dell'importo della polizza fidejussoria di cui al precedente art. 6.
2. Qualora i titolari delle autorizzazioni non si attengano alle norme del presente Regolamento e alle condizioni alle quali i competenti uffici hanno subordinato il rilascio delle stesse, l'Amministrazione comunale si riserva il diritto di revocare l'autorizzazione e di provvedere d'ufficio alle necessarie opere di ripristino dello stato dei luoghi a spese dei titolari della stessa, incamerando le polizze fidejussorie.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Non saranno rilasciate autorizzazioni alla manomissione relative a strade di nuova costruzione e a quelle interessate da interventi di manutenzione straordinaria della sede stradale, per un periodo di due anni dall'ultimazione dei lavori.
2. Verranno derogati solo i casi in cui siano necessari interventi urgenti relativi a guasti delle reti esistenti o a situazioni eccezionali.
3. I funzionari degli uffici competenti e quanti altri autorizzati fanno osservare le disposizioni del presente Regolamento e, in caso di violazione, elevano contestazione.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento a quanto disposto nel Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche del Comune di Lanusei.

ART. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo quanto stabilito dallo Statuto Comunale.